



## Statuto dell'Associazione Acquanuvena O.N.L.U.S.

### Art.1

#### *Costituzione - Denominazione - Sede*

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di Associazione denominata Acquanuvena Onlus, di seguito detta organizzazione.
2. Essa ha sede in Avola, attualmente in via Lincoln n.61.
3. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale, e non, unità locali delegazioni e uffici distaccati.
4. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Costituzione Repubblicana, dalla legge n.266/1991 e dalla Legge regionale della Sicilia n.22/1994.
5. L'organizzazione ha la durata di anni illimitata.

### Art.2

#### *Spirito. Finalità. Attività*

1. Lo spirito dell'Associazione è la promozione culturale della persona e dell'ambiente circostante, tendente a realizzare una società libertaria, una migliore qualità della vita e favorire la crescita di un nuovo modello di sviluppo, democratico, ecologico e nonviolento.
2. L'organizzazione persegue i seguenti scopi:
  - la protezione dell'ambiente e del territorio;
  - la sensibilizzazione della persona alla protezione ed alla conservazione del territorio in cui vive;
  - il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita;
  - l'educazione ambientale;
  - la cultura della pace, la promozione dei diritti umani e civili di ogni persona.
3. L'associazione svolge le sue attività coerentemente agli scopi associativi sopra enunciati, tra cui:
  - Attività sociali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, teatro, danza, raduni, visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato, attività ricreative ed altro ad esse connesse.
  - Attività di studio e didattiche: creazione di comitati scientifici, comitati editoriali, gruppi di studio e ricerca, corsi avanzati per specialisti ed appassionati, ricerche scientifiche sul campo e di laboratorio, raccolta di materiale naturalistico, corsi di educazione ambientale, istituzione di una biblioteca ed altro ad esse connesse.
  - Le attività associative vengono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione associativa, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.
  - L'associazione potrà, quindi, anche promuovere progetti mirati da realizzare di concerto con enti, pubblici e non, istituzioni, scuole, fondazioni, università, centri di ricerca, parchi.
  - E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.

SECRETARIA

Carlo C...



PRESIDENTE

Carlo C...



### Art. 3

#### Affiliazione ad enti ed associazioni

1. Il consiglio direttivo, a cadenza periodica, non inferiore ad un anno, sentito il parere dell'assemblea, può affiliare l'organizzazione ad altre associazioni, a centri di servizi, ad enti a carattere regionale nazionale od internazionale.
2. Tali affiliazioni non devono contrastare con i principi del volontariato e del presente statuto.
3. Le affiliazioni sono rinnovabili

### Art. 4

#### Associati - Modalità di ammissione ed esclusione

1. Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.
2. Gli associati si distinguono in ordinari e simpatizzanti: gli associati ordinari hanno diritto a partecipare all'Assemblea con voto deliberativo e si impegnano a realizzare i deliberati dell'assemblea annuale; i simpatizzanti hanno diritto di voto consultivo.
3. Gli interessati all'adesione dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
3. indegnità, riconosciuta su delibera dal Consiglio, avverso la quale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva.
4. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio e sulle sostanze dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
5. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

### Art. 5

#### Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

### Art. 6

#### Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei probiviri

SEGRETERIA  
Caillet



PRESIDENTE  
Camillo S. [Signature]



**Art. 7**  
**Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'organizzazione.
2. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati ordinari; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ordinari, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti in proprio.
5. Non è ammessa la presenza per delega.
6. L'assemblea elegge all'inizio di ogni seduta un presidente a presiedere i lavori ed un segretario verbalizzante.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli associati ordinari presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
  - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

**Art. 8**  
**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri, tra i quali il Presidente, che è anche il rappresentante dell'organizzazione, il Vice Presidente, il Segretario.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno, almeno una volta per ogni stagione dell'anno, nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 5 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;

SECRETARIA  
Cilli



PRESIDENTE  
Canti



- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale, nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 della legge n.266/1991;
- nominare il Vice Presidente ed il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e/o di urgenza.

#### **Art.9**

##### *Presidente e Vice Presidente*

1. Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, o in subordine dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età.

#### **Art.10**

##### *Segretario*

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della conservazione dei verbali degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei probiviri;
  - predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

#### **Art.11**

##### *Collegio dei probiviri*

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra i componenti degli organi stessi.

SECRETARIA  
Caili



PRESIDENTE  
Com. S. Lucia



3. Esso giudica pro bono et aequo, senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

#### **Art.12**

##### *Gratuità e durata delle cariche*

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese giustificate incontrate dai componenti degli organi associativi nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate nella carica, consecutivamente, per un solo altro esercizio.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'esercizio decadono allo scadere dello stesso.

#### **Art.13**

##### *Risorse economiche*

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

#### **Art.14**

##### *Quota sociale*

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

#### **Art.15**

##### *Bilancio*

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

#### **Art.16**

##### *Modifiche allo statuto*

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi, ad esclusione del Collegio dei Proviviri, o da almeno un decimo degli associati ordinari.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati ordinari all'organizzazione.

SEGRETA

Carillo



PRESIDENTE  
Carillo



**Art. 17**  
**Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'organizzazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio e delle sostanze associative disponibili al momento dello scioglimento. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

2. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Art. 18**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ATA 30/05/2009

SEGRETO  
C. 16



PRESIDENTE

C. 16  
*[Signature]*

Registrato il 01-04-2009  
al n. 964 Serie 30  
Fasc. 4.13  
*[Signature]*



IL DIRIGENTE  
*[Signature]*

Giuseppina CASTO  
Operatore Tributario